

Le scritture contabili di fine anno

29 DICEMBRE 2022 | N. 14

di Centro studi fiscale

In questa informativa...

Durante la vita di un'impresa vengono compiute numerose operazioni di gestione (acquisti e vendite di merci, finanziamenti, variazioni di capitale, etc.), ciascuna delle quali modifica l'assetto patrimoniale, finanziario o economico dell'azienda. Nel corso dell'esercizio tali operazioni vengono rilevate contabilmente sulla base della loro manifestazione finanziaria. Vi è tuttavia un momento, la **fine dell'anno**, in cui occorre "**fare il punto della situazione**", vale a dire determinare se l'impresa ha prodotto un utile ovvero una perdita, se è patrimonialmente solida, se ha una struttura finanziaria sana ed equilibrata.

Questo obiettivo è realizzato attraverso la predisposizione del bilancio d'esercizio. Se le operazioni di gestione si svolgono senza soluzione di continuità nel tempo, la redazione del bilancio interrompe tale continuità, imponendo una valutazione. È in tale contesto che si inseriscono le **scritture contabili di fine anno**, aventi l'obiettivo di passare da **valori di conto a valori di bilancio** idonei a rappresentare correttamente la situazione aziendale a fine esercizio.

Cassa

Una prima voce su cui soffermare l'attenzione è certamente la **cassa**.

A fine anno potrebbero infatti emergere delle divergenze tra la sua effettiva consistenza e le risultanze contabili. Se non fosse possibile individuarne le cause, sarebbe necessario girare il conto in avere, in modo da riportare il saldo al valore effettivo, registrando nel contempo una **sopravvenienza passiva**.

			31/12/22		
CE B.14	SP C.IV.3	Sopravvenienze passive	a	Cassa	...

La sopravvenienza passiva sarà deducibile fiscalmente (IRPEF/IRES ed anche ai fini IRAP) solo se l'ammancio deriva da furti, incendi o altri eventi straordinari **regolarmente denunciati** alle competenti autorità.

Banca

Relativamente ai conti correnti attivi intestati all'impresa si pongono due ordini di problemi. Ad esempio occorrerà rilevare le competenze maturate per il quarto trimestre, risultanti dall'estratto conto ricevuto nei primi giorni di gennaio.

		31/12/22			
	CE C.16.d	Diversi	a	Interessi attivi v/banche	...
SP C.IV.1		Banca x c/c			...
CE B.7		Spese bancarie			...
SP C.II.5-bis)		Erario c/imposte alla fonte - Soci c/ritenute - Prelievi del titolare			...

Sarà poi necessario procedere alla riconciliazione tra il saldo contabile e quello risultante dall'estratto conto della banca (importi accreditati/addebitati non ancora rilevati in contabilità, interessi attivi/passivi rilevati ma non ancora accreditati, etc.).

Disposizioni in materia di addebito di interessi passivi

Gli **interessi attivi, conteggiati al 31.12, divengono immediatamente esigibili** e pertanto sono accreditati sul c/c al 31.12. La banca può continuare ad accreditare gli interessi attivi con periodicità trimestrale o semestrale.

Gli **interessi passivi** riferiti alle aperture di credito/sconfinamenti:

- **sono conteggiati al 31.12, separatamente dal capitale;**
- **divengono esigibili l'1.3 dell'anno successivo a quello di maturazione.**



*Gli interessi passivi relativi a aperture di credito regolate in c/c o in c/pagamento nonché a sconfinamenti rispetto al fido accordato o su conti non affidati, **sono addebitati sul c/c del cliente e si "trasformano" in capitale soltanto a fronte di specifica autorizzazione rilasciata alla banca.***

Contabilità semplificata per cassa

Rispetto al criterio di competenza sono previste regole diverse di imputazione temporale dei ricavi e dei costi **per i soggetti che adottano il regime semplificato per cassa** (articolo 66, TUIR).

Con riferimento agli interessi attivi/passivi si veda quanto riportato nella tabella seguente.

Interessi attivi		
Modalità alternativa di tenuta della contabilità semplificata	Ricavo	Esempio
Modalità incassi e pagamenti	Momento dell'accredito	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Accredito 31/12/2022 ◆ Ricavo 2022
Registri IVA con annotazione a fine esercizio dei mancati incassi e pagamenti	Momento dell'accredito	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Accredito 31/12/2022 ◆ Ricavo 2022
Regime opzionale con presunzione di incassi e pagamenti in base a registrazione	Momento della registrazione	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Conto scalare 31/12/2022 e registrazione 31/12/2022 ◆ Ricavo 2022

Interessi passivi		
Modalità alternativa di tenuta della contabilità semplificata	Costo	Esempio
Modalità incassi e pagamenti	Esigibili l'1.3 dell'anno successivo a quello di maturazione	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Conto scalare 31/12/2022 ◆ Costo 2023
Registri IVA con annotazione a fine esercizio dei mancati incassi e pagamenti	Esigibili l'1.3 dell'anno successivo a quello di maturazione	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Conto scalare 31/12/2022 ◆ Costo 2023
Regime opzionale con presunzione di incassi e pagamenti in base a registrazione	Momento della registrazione	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Conto scalare 31/12/2022 e registrazione 31/12/2022 ◆ Costo 2022

Crediti v/clienti

I crediti v/clienti vanno iscritti in bilancio al loro **valore presumibile di realizzazione**, ovvero l'importo che si ritiene ragionevolmente incassabile alla loro scadenza (art. 2426, C.c.). Pertanto, le ipotesi che si possono ipotizzare sono:

- crediti sicuramente inesigibili:** tali crediti andranno stralciati dalla contabilità, rilevando in contropartita una **perdita su crediti**:

		31/12/22			
CE B.14	SP C.II.1	Perdite su crediti	a	Crediti v/clienti	...

Si ricorda che con il D.L. n. 83/2012 sono state **ampliate le ipotesi di deducibilità "automatica"** delle perdite su crediti, prevedendo che gli **"elementi certi e precisi"**, al cui verificarsi è subordinata la deducibilità, sussistono in ogni caso se:

- il **credito è di modesto importo** (€ 2.500/€ 5.000 per le imprese di grandi dimensioni) e sono **decorsi 6 mesi dalla scadenza** del relativo pagamento;
- il **diritto alla riscossione** del credito è **prescritto**;
- per i soggetti che redigono il bilancio secondo i **Principi contabili internazionali**, il credito è **cancellato dal bilancio** per effetto di **eventi estintivi**.

Successivamente, la Legge di Stabilità 2014 (comma 160), modificando l'ultimo periodo del comma 5, art. 101, TUIR, ha **esteso la previsione della deducibilità automatica** dei crediti cancellati dal bilancio anche ai soggetti che adottano i **Principi contabili nazionali**.

In pratica, il requisito degli **"elementi certi e precisi"** viene sempre soddisfatto nell'ipotesi di **cancellazione dal bilancio redatto in applicazione dei principi contabili**, senza distinguere tra quelli nazionali (OIC) e quelli internazionali (IAS/IFRS).

Da ultimo, con il D.Lgs. n. 147/2015, il Legislatore ha

- esteso la deducibilità "automatica" prevista per i crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali o che hanno concluso accordi di ristrutturazione dei debiti anche alle ipotesi di:
 - conclusione, da parte del debitore, di **piani attestati di risanamento**;
 - assoggettamento del debitore a **procedure estere equivalenti**;
- individuato con maggiore precisione il **periodo d'imposta di deducibilità** delle perdite su **crediti di modesto importo** nonché vantati nei confronti di **debitori assoggettati a procedure concorsuali** (anche estere) o che hanno concluso **accordi/piani di risanamento**.

2. **crediti probabilmente inesigibili**: potrebbe essere opportuno effettuare una **svalutazione specifica**, in ottemperanza al principio di competenza:

CE B.10.d	SP C.II.1	31/12/22		...
		Svalutazione crediti	a	

3. **rischio generico di insolvenza**, legato all'esperienza storica dell'azienda: è possibile in tal caso effettuare un **accantonamento rischi** generico, con la scrittura:

CE B.10.d	SP C.II.1	31/12/22		...
		Accantonamento rischi su crediti	a	

Si ricorda che gli accantonamenti di cui ai punti 2) e 3) sono deducibili (IRPEF/IRES ma non IRAP), nei limiti previsti dall'art. 106, comma 1, TUIR. Se effettuati in misura eccedente andranno apportate apposite **variazioni in aumento in dichiarazione** (compilando anche il prospetto di conciliazione tra dati fiscali e contabili).

Contabilità semplificata per cassa

Le **imprese in contabilità semplificata** non possono gestire contabilmente i fondi di accantonamento. Nel caso di opzione per il regime di cui all'art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/73 (registrato = pagato o incassato), **eventuali perdite su crediti andranno rilevate nel momento in cui è definitivamente accertata l'inesigibilità** del cliente secondo i criteri ordinari del TUIR; ciò è stato confermato anche dalla Circolare n. 11/2017, punto 3.2.2.

Fatture da emettere/ricevere

Capita frequentemente che, a fine esercizio, risultino ricevute merci, accompagnate dal relativo documento di trasporto, per le quali non è ancora giunta la fattura di acquisto. Non vi è dubbio, tuttavia, che il costo relativo sia **di competenza dell'esercizio che si chiude**, sia dal punto di vista civilistico che fiscale. Si tratta infatti di merci già consegnate, ed eventualmente registrate nelle scritture di magazzino, valorizzate assieme alle altre rimanenze finali.

CE B.6	SP D.7	31/12/22		...
		Merci c/acquisti	a	

Similmente si procederà per le fatture da emettere nei confronti dei propri clienti:

SP C.II.1	CE A.1	31/12/22		...
		Clienti c/fatture da emettere	a	

Con riferimento alle cessioni di beni mobili, il **momento di esigibilità dell'IVA** si verifica all'atto della **consegna o spedizione** alla controparte. Nella seconda delle scritture viste in precedenza sarebbe pertanto possibile rilevare direttamente l'IVA a debito relativa alla cessione, rientrando nella liquidazione periodica di dicembre. Per ragioni di semplicità è tuttavia preferibile rilevare l'IVA con l'emissione della fattura differita che dovrà avvenire, al più, entro il giorno 15 del mese di gennaio, anche se detta imposta rientra nella liquidazione IVA di dicembre.

Considerazioni analoghe valgono per gli **altri crediti e debiti da liquidare relativi**, ad esempio, alle note di variazione, alle provvigioni per agenti e rappresentanti, alle fatture per attività di consulenza, premi sul fatturato, etc.

CE A.1	SP D.7	Resi su vendite	31/12/22 a	Debiti da liquidare	...
SP C.II.5-quater)	CE B.6	Crediti da liquidare	31/12/22 a	Resi su acquisti	...
SP C.II.5-quater)	CE B.6	Crediti da liquidare	31/12/22 a	Premi da fornitori	...

Contabilità semplificata per cassa

Rispetto al criterio di competenza sono previste regole diverse di imputazione temporale dei ricavi e dei costi **per i soggetti che adottano il regime semplificato per cassa** (articolo 66, TUIR).

Con riferimento alle **fatture da emettere/ricevere** si veda quanto riportato nella tabella:

Fatture da emettere		
Modalità alternativa di tenuta della contabilità semplificata	Ricavo	Esempio
Modalità incassi e pagamenti	Momento dell' incasso della fattura	<ul style="list-style-type: none"> ◆ DDT 21/12/2022 ◆ fattura emessa 10/01/2023 ◆ incassata 20/02/2023 (ricavo 2023)
Registri IVA con annotazione a fine esercizio dei mancati incassi e pagamenti	Momento dell' incasso della fattura	<ul style="list-style-type: none"> ◆ DDT 21/12/2022 ◆ fattura emessa 10/01/2023 ◆ incassata 20/02/2023 (ricavo 2023)
Regime opzionale con presunzione di incassi e pagamenti in base a registrazione	Momento della registrazione della fattura emessa	<ul style="list-style-type: none"> ◆ DDT 21/12/2022 ◆ fattura registrata 10/01/2023 (ricavo 2023)

Fatture da ricevere		
Modalità alternativa di tenuta della contabilità semplificata	Costo	Esempio
Modalità incassi e pagamenti	Momento del pagamento della fattura	<ul style="list-style-type: none"> ◆ DDT 14/12/2022 ◆ fattura ricevuta 10/01/2023 ◆ pagata 20/02/2023 (costo 2023)
Registri IVA con annotazione a fine esercizio dei mancati incassi e pagamenti	Momento del pagamento della fattura	<ul style="list-style-type: none"> ◆ DDT 21/12/2022 ◆ fattura ricevuta 10/01/2023 ◆ pagata 20/02/2023 (costo 2023)
Regime opzionale con presunzione di incassi e pagamenti in base a registrazione	Momento della registrazione della fattura ricevuta	<ul style="list-style-type: none"> ◆ DDT 21/12/2022 ◆ fattura registrata 10/01/2023 (costo 2023)

Considerazioni analoghe valgono per gli **altri crediti e debiti da liquidare relativi**, ad esempio, alle note di variazione, alle provvigioni per agenti e rappresentanti, alle fatture per attività di consulenza, premi sul fatturato, etc. (si vedano le tabelle seguenti).

Premi sul fatturato da liquidare		
Modalità alternativa di tenuta della contabilità semplificata	Costo	Esempio
Modalità incassi e pagamenti	Momento del pagamento del premio	<ul style="list-style-type: none"> ◆ fattura ricevuta 10/01/2023 ◆ pagata 20/02/2023 (costo 2023)
Registri IVA con annotazione a fine esercizio dei mancati incassi e pagamenti	Momento del pagamento del premio	<ul style="list-style-type: none"> ◆ fattura ricevuta 10/01/2023 ◆ pagata 20/02/2023 (costo 2023)
Regime opzionale con presunzione di incassi e pagamenti in base a registrazione	Momento della registrazione della fattura ricevuta	<ul style="list-style-type: none"> ◆ fattura registrata 10/01/2023 (costo 2023)

Fatture da ricevere per attività di consulenza		
Modalità alternativa di tenuta della contabilità semplificata	Costo	Esempio
Modalità incassi e pagamenti	Momento del pagamento della fattura (a prescindere che la fattura riporti costi di competenza del 2022 e del 2023)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ fattura ricevuta 30/03/2023 ◆ pagata 30/04/2023 (costo 2023)
Registri IVA con annotazione a fine esercizio dei mancati incassi e pagamenti	Momento del pagamento della fattura (a prescindere che la fattura riporti costi di competenza del 2022 e del 2023)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ fattura ricevuta 30/03/2023 ◆ pagata 30/04/2023 (costo 2023)
Regime opzionale con presunzione di incassi e pagamenti in base a registrazione	Momento della registrazione della fattura ricevuta (a prescindere che la fattura riporti costi di competenza del 2022 e del 2023)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ fattura registrata 30/03/2023 (costo 2023)

Provvigioni da liquidare		
Modalità alternativa di tenuta della contabilità semplificata	Costo	Esempio
Modalità incassi e pagamenti	Momento del pagamento della fattura	<ul style="list-style-type: none"> ◆ fattura ricevuta 31/01/2023 ◆ pagata 20/02/2023 (costo 2023)
Registri IVA con annotazione a fine esercizio dei mancati incassi e pagamenti	Momento del pagamento della fattura	<ul style="list-style-type: none"> ◆ fattura ricevuta 31/01/2023 ◆ pagata 20/02/2023 (costo 2023)
Regime opzionale con presunzione di incassi e pagamenti in base a registrazione	Momento della registrazione della fattura ricevuta	<ul style="list-style-type: none"> ◆ fattura registrata 31/01/2023 (costo 2023)

Note di variazione da liquidare		
Modalità alternativa di tenuta della contabilità semplificata	Minor ricavo	Esempio
Modalità incassi e pagamenti	Momento del pagamento nota di accredito	<ul style="list-style-type: none"> ◆ nota d'accredito emessa il 20/12/2022 ◆ pagata 19/01/2023 (minor ricavo 2023)
Registri IVA con annotazione a fine esercizio dei mancati incassi e pagamenti	Momento del pagamento nota di accredito	<ul style="list-style-type: none"> ◆ nota d'accredito emessa il 31/12/2022 ◆ pagata 19/01/2023 (minor ricavo 2023)
Regime opzionale con presunzione di incassi e pagamenti in base a registrazione	Momento della registrazione della nota di accredito	<ul style="list-style-type: none"> ◆ nota di accredito registrata il 20/12/2022 (minor ricavo 2022)

Rimanenze di magazzino

Le rimanenze di magazzino rappresentano concettualmente dei **costi sospesi**. Se alcuni prodotti non risultano infatti venduti a fine esercizio, il costo relativo, iscritto in dare del Conto Economico nei costi d'acquisto o nel valore delle rimanenze iniziali, non trova contrapposizione nei ricavi di vendita, ed andrà pertanto rinviato al futuro.

SP C.I.4	CE B.11	Magazzino merci	31/12/22	a	Merci c/rimanenze finali	...
----------	---------	-----------------	----------	---	--------------------------	-----

La valutazione dei beni in rimanenza sarà effettuata al costo storico, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se inferiore. Per l'individuazione del costo storico sono possibili le seguenti alternative:

1. **l'impresa è obbligata alla contabilità di magazzino:** il costo e la consistenza delle rimanenze risultano automaticamente dalle schede di magazzino; tutte le imprese fanno in ogni caso un controllo fisico (l'inventario) per individuare eventuali ammanchi;
2. **l'impresa, pur non essendone obbligata, tiene volontariamente la contabilità di magazzino:** la maggior parte dei software sulla contabilità di magazzino permettono un aggiornamento automatico degli archivi, grazie al collegamento con i registratori di cassa: valgono in tal caso le stesse considerazioni fatte al punto precedente;
3. **l'impresa non tiene la contabilità di magazzino:** sarà in tal caso necessario un inventario fisico delle giacenze.

Si ricorda che le regole fiscali per la valutazione delle giacenze sono contenute nell'**art. 92, TUIR**. Le rimanenze di magazzino andranno poi riportate nel libro degli inventari (sia in forma sintetica, sia in forma analitica negli appositi allegati inventariali).

Nell'ipotesi di eventuali ammanchi è necessario fare una distinzione tra:

- **aziende operanti nella grande distribuzione:** in tal caso i furti sono abbastanza frequenti; il costo relativo non ha pertanto natura straordinaria e si traduce semplicemente in un minor valore delle rimanenze finali; **non sarà necessario effettuare alcuna rilevazione;**
- **altre aziende:** in tal caso i furti hanno natura straordinaria ed andranno pertanto rilevati come **sopravvenienze passive**.

Contabilità semplificata per cassa

Ai fini della determinazione del reddito "per cassa", **non rilevano le esistenze iniziali/rimanenze finali**.

In caso di passaggio dalla contabilità ordinaria a quella semplificata **le rimanenze finali** che hanno concorso a formare il **reddito dell'esercizio precedente**, secondo il principio della competenza, **sono portate interamente in deduzione del reddito, come rimanenze iniziali**.

Immobilizzazioni

Come disposto dall'art. 2424-bis, Codice Civile, le immobilizzazioni rappresentano elementi patrimoniali destinati ad essere impiegati in modo durevole all'interno dell'impresa. Si parla anche di **fattori produttivi a fecondità ripetuta**, in quanto si prestano a successive utilizzazioni nel tempo.

Di conseguenza, per rispettare il principio di competenza, il costo relativo non andrà imputato a Conto Economico, ma sarà capitalizzato e ripartito nel tempo secondo la procedura tecnico-contabile dell'ammortamento.

		31/12/22			
CE B.10.b	SP B.II.2	Ammortamento impianti e macchinari	a	Fondo ammortamento impianti e macchinari	...

A livello fiscale è opportuno prestare attenzione ad alcuni aspetti:

- **beni di costo unitario fino € 516,46**. È ammessa l'integrale deduzione del costo nell'esercizio di acquisizione. In pratica l'azienda potrà alternativamente:
 - iscrivere i beni nel registro beni ammortizzabili ed effettuare un ammortamento integrale;
 - imputare direttamente i costi a Conto economico, se di importo non particolarmente elevato;
- **autoveicoli**. La deducibilità delle quote di ammortamento incontra precisi limiti, individuati dall'art. 164, comma 1, TUIR. È il caso di ricordare che esistono degli autoveicoli per i quali è possibile beneficiare della totale deducibilità del costo e della totale detraibilità dell'IVA (ad esempio, gli autocarri);
- **altri beni ad uso promiscuo**. La deducibilità è limitata al 50%;
- **telefoni** (impianti fissi e mobili). La deducibilità è limitata all'80%.

Sospensione degli ammortamenti

Con la conversione del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, c.d. "Decreto Sostegni-ter", il legislatore ha esteso la **facoltà di sospendere gli ammortamenti anche nel 2022**.

Ai sensi dei commi 7-ter e 7-quater dell'art. 60, D.L. n. 104/2020, i soggetti che si avvalgono della sospensione in esame dovranno destinare una **riserva indisponibile di utili** per un ammontare corrispondente alla **quota di ammortamento non effettuata**; inoltre, in Nota integrativa si dovranno indicare le **motivazioni** che hanno indotto ad avvalersi della sospensione ed il relativo impatto economico e patrimoniale.

		31/12/22			
SP A.IX	SP A.VI	Utile d'esercizio	a	Riserva sospensione ammortamenti	...



Nel caso in cui l'utile d'esercizio sia inferiore alla quota di ammortamento sospesa, la riserva dovrà essere integrata utilizzando riserve di utili/altre riserve patrimoniali disponibili in mancanza delle quali saranno accantonati utili degli esercizi successivi.

A tal proposito, in Nota Integrativa dovrà essere data informativa dell'impossibilità di costituzione della riserva e della necessità di provvedere alla formazione della stessa nell'esercizio/negli esercizi successivi con eventuali utili conseguiti o riserve disponibili.

Contabilità semplificata per cassa

Le **imprese in contabilità semplificata** registreranno gli ammortamenti sul Registro IVA-acquisti, tra le rettifiche di fine anno. Per la deducibilità degli stessi è tuttavia richiesta o la tenuta del **registro beni ammortizzabili** (consigliata anche se non obbligatoria), ovvero **l'inserimento nel Registro IVA-acquisti di tutte le informazioni richieste per il libro cespiti**.

La cessione del bene strumentale genera in ogni caso plus/minusvalenze con applicazione quindi del criterio di competenza.

Fondo TFR

Il fondo TFR è destinato ad accogliere le somme che saranno erogate al dipendente nel momento della cessazione del rapporto di lavoro e che l'azienda, in ottemperanza al principio di competenza, provvede ad accantonare anno per anno. Le modalità di calcolo sono quelle indicate nell'art. 2120 del Codice Civile, al quale si rimanda. Alcune particolarità da ricordare ai fini dell'accantonamento sono:

- **imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR:** l'imposta di competenza, materialmente pagata dall'azienda per conto del dipendente, andrà portata in diminuzione dell'accantonamento annuo al TFR;
- **previdenza complementare:** i lavoratori dipendenti possono scegliere di **destinare il TFR alle forme pensionistiche complementari**.

In base alle dimensioni dell'impresa e alla scelta esplicita o tacita del dipendente si possono avere le seguenti situazioni:

Tipo di impresa	Scelta del dipendente		
	Esplicita		Tacita
	TFR in azienda	TFR in un fondo di previdenza scelto	TFR in un fondo di previdenza collettiva
< 50 dip.	TFR in azienda	L'impresa provvede come da indicazione del dipendente	L'impresa versa il TFR al fondo collettivo o, in mancanza dello stesso, il TFR è destinato a FondINPS
≥ 50 dip.	TFR presso Fondo tesoreria INPS		

La scrittura per l'impresa con meno di 50 dipendenti e con scelta esplicita del lavoratore di tenere il TFR in azienda è la seguente:

		31/12/22			
		Accantonamento TFR	a	Diversi	...
CE B.9.c	SP C.II.5-quater			Erario c/imposta sostitutiva TFR	...
	SP C.II.5-quater			Dipendenti c/recupero contr. 0,5%	
	SP C			Fondo TFR	...

Contabilità semplificata per cassa

Le **imprese in contabilità semplificata** potranno registrare la quota di accantonamento lorda deducibile sul Registro IVA-acquisti, tra le rettifiche di fine anno.

È pur vero che i contribuenti minori, non tenendo una contabilità a valori patrimoniali, non possono gestire i fondi di accantonamento. Il fondo TFR non è però un vero e proprio fondo di accantonamento; lo stesso non viene infatti stornato in contropartite di una componente positiva di reddito, ovvero in diminuzione di una componente negativa. È piuttosto un debito certo verso il personale, a maturazione progressiva annuale.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri rappresentano valori finanziari presunti, riconducibili a costi inerenti operazioni di competenza dell'esercizio che si chiude, di cui però non si conosce la data di sopravvenienza e l'importo (fondi per oneri), oppure non è noto se si manifesteranno o meno e per quale ammontare (fondi per rischi).

Se i **fondi per oneri** rappresentano dunque **passività certe** relative ad obbligazioni già assunte alla data del bilancio e che maturano col trascorrere del tempo, i **fondi per rischi** sono invece **passività solo potenziali**.

Naturalmente esistono delle differenze tra la normativa civilistico-contabile e quella fiscale, differenze che si sostanziano:

- in una diversa metodologia di calcolo degli accantonamenti;
- nell'elencazione dettagliata, a livello fiscale, degli accantonamenti fiscalmente deducibili (ogni ulteriore accantonamento fatto contabilmente non è pertanto ammesso ai fini fiscali e darà pertanto vita ad altrettante variazioni in aumento da apportare in dichiarazione).

Tra i principali accantonamenti deducibili si segnalano:

- fondo rischi su crediti (art. 106);
- fondo rischi per concorsi ed operazioni a premio (art. 107, comma 3);
- fondo ripristino per beni gratuitamente devolvibili (art. 109, comma 4);
- fondo per TFR (art. 105);
- indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia (art. 105).

			31/12/22			
CE B.12	SP ...	Accantonamento fondo rischi...	a	Fondo rischi...		...

Contabilità semplificata per cassa

Si ricorda che le **imprese in contabilità semplificata** non possono effettuare alcun accantonamento ai fondi per rischi ed oneri, ad eccezione dell'accantonamento al "fondo" TFR, come visto in precedenza.

Ratei e risconti

I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente crediti o debiti, relativi a costi o ricavi, parte di competenza dell'esercizio in corso, parte di quelli successivi. Tali componenti reddituali hanno tuttavia già avuto la loro manifestazione finanziaria (incasso o pagamento) e sono stati pertanto già rilevati in contabilità per l'intero ammontare; di conseguenza sarà necessario stornare la parte di competenza dei futuri esercizi. I ratei attivi e passivi hanno viceversa un funzionamento concettualmente opposto.

Tra le principali componenti reddituali suscettibili di dar vita a ratei e risconti si segnalano:

- **canoni di leasing:** i canoni di leasing vanno ripartiti in modo uniforme per la durata del contratto. Capita quindi frequentemente, specialmente in presenza di maxi-canoni iniziali, di dover stornare la parte di costo non di competenza attraverso la rilevazione di un risconto attivo;

SP D	CE B.8	Risconti attivi	31/12/22	a	Canoni di leasing	...
------	--------	-----------------	----------	---	-------------------	-----

- **contributi in c/impianti:** si tratta di contributi erogati in modo specifico per l'acquisizione di particolari immobilizzazioni. Il metodo di contabilizzazione preferibile è quello di rilevare il contributo come ricavo d'esercizio e di riscontarlo annualmente in parallelo al processo di ammortamento del cespite. In pratica, per stabilire la quota di contributo di competenza dell'esercizio, basterà applicare all'ammontare complessivo del contributo l'aliquota di ammortamento applicata al cespite;

SP D	CE A5	Risconti attivi	31/12/22	a	Contributi in c/impianti	...
------	-------	-----------------	----------	---	--------------------------	-----

- **canoni di locazione:** di norma i canoni di affitto vengono pagati in via anticipata e comportano pertanto la rilevazione di eventuali risconti;
- **canoni di abbonamento** per telefono, luce, gas, acqua, metano, etc.;
- **premi di assicurazione** per furti, incendi, etc.;
- **interessi passivi** su mutui;
- **interessi su titoli;**
- **interessi di mora automatici**, previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 (obbligo di rilevazione).

Contabilità semplificata per cassa

I contribuenti che utilizzano il **regime di contabilità semplificata (art. 66, TUIR)** rilevando costi e ricavi al momento del loro pagamento o al momento della registrazione delle fatture di acquisto e/o di vendita **non utilizzano il criterio di competenza** e quindi non si ha la **generazione di ratei attivi e passivi**.

Tuttavia, per i canoni di leasing anche le imprese in semplificata applicano il criterio di competenza, con conseguente rilevazione di risconti attivi.

Ritenute maturate

Con riferimento ai **soggetti IRES** è necessario considerare quanto disposto dall'art. 79, comma 2, TUIR:



"Le ritenute di cui al primo e secondo comma dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 1 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorché non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L'importo da scomputare è calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito".

Così, ad esempio, se gli interessi maturati fino al 31/12/2022 sono pari a 100 e la ritenuta d'acconto è pari al 26%, le rilevazioni contabili saranno:

SP D	CE C.16.c	Ratei attivi	31/12/22	a	Interessi su titoli	100
------	-----------	--------------	----------	---	---------------------	-----

		31/12/22		
SP C.II.5- bis)	SP D.12	Erario c/imp. alla fonte (2022)	a	Erario c/ritenute maturate
				26,00

I saldo del conto "Erario c/imposte alla fonte" al 31/12/2022 rappresenta l'ammontare delle ritenute che è possibile scomputare dall'imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi.

Tale conto si chiude con la scrittura di rilevazione delle imposte dell'esercizio (IRES).

		30/06/23		
SP D.12		Debiti c/erario per IRES	a	Diversi
				...
				...
	SP C.II.5- bis)			Erario c/imp. alla fonte (2022)
				26,00
	SP C.IV.1			Banca c/c
				...